



## Tribunale di Novara Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Quatzeno Presidente

Dott./ssa g. Pascale Giudice *rel*

Dott./ssa E. Tosi Giudice

- Letto il ricorso ex art. 161, 6° co. L.F. depositato il 22.3.13 con il quale Cotoni di Milano s.r.l. chiede di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, co. 2 e 3 L.F.;

Rilevato che:

- la competenza per il vaglio del ricorso ex art. 161, co. 6, LF appartiene al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa;
- la sede principale dell'impresa si identifica col luogo in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, ossia dove si trova il centro propulsore dell'attività d'impresa (v. sul punto Cass. Civ. n. 3655/2002);
- vi è una presunzione *iuris tantum* di coincidenza della sede effettiva con la sede legale, vincibile da prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività d'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio, come avviene quando essa si esaurisca in un recapito presso uno studio professionale, dove non vi siano beni o strutture imprenditoriali dell'impresa, le cui relazioni di affari siano incentrate altrove (v. Cass. Civ. n. 12285/2005, da ultimo confermata da Cass. Civ. n. 3081/2011);

- la presunzione di cui sopra, può, cioè, in sostanza, essere superata qualora si dimostri che nella sede legale non è stato posto in essere alcun atto di gestione o decisione effettiva per la vita dell'impresa (v. Cass. Civ. n. 12285/2005);
- tale presunzione non può, pertanto, dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali (v. Cass. Civ. SU n. 3878/1996). Parimenti, non valgono ai fini del superamento della medesima presunzione nè la stipulazione in altro luogo di contratti di locazione, fornitura dell'energia elettrica e del servizio telefonico, trattandosi di attività preparatorie e interne, come tali inadonee a evidenziare il trasferimento di sede (v. Cass. Civ. n. 1510/2000), né la riunione in altro luogo dell'assemblea dei soci o del cda (v. Cass. Civ. n. 13182/1999);
- nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la competenza per territorio del Tribunale di Novara, in quanto parte ricorrente, pur avendo la sede legale in Milano, ha la propria sede effettiva in Cameri, atteso che in tale luogo si è proceduto all'approvazione di tutti i bilanci di esercizio;
  
- Ritenuto che parte ricorrente è imprenditore assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 160 L.F. e versa in stato di crisi;
  
- Rilevato che la domanda di concordato "con riserva" è sottoscritta dal legale rappresentante del ricorrente ed è stata approvata a norma dell'art. 152 L.F. e l'approvazione risulta da verbale redatto da notaio, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c.;

- Rilevato che al ricorso sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché la situazione patrimoniale aggiornata al 28.2.13;
- parte ricorrente dichiara nel ricorso che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 161;
- dato atto che nel termine fissato del Tribunale, parte ricorrente, conservando fino all'omologazione gli effetti protettivi previsti dalla legge, può depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis, 1° co. L.F.;
- rilevato che la ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare lo scioglimento o, in subordine, la sospensione per la durata di giorni 60 dei contratti bancari di anticipazione dei crediti su fattura indicati in ricorso;

**Rilevato altresì che:**

- la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 22.3.13 ed è stata pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 22.3.13;
- parte ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
  - a carico di parte ricorrente non sono pendenti istanze di fallimento;

P.Q.M.

- Nomina il giudice Pascale , - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per concordato preventivo o per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per “raccolgere informazioni”

ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, facendosi coadiuvare, se ritenuto necessario od utile, da un ausiliare alla cui nomina è delegato dal Collegio) e per relazionare, sul futuro ricorso o domanda, nella Camera di Consiglio, che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

#### CONCEDE

Al ricorrente termine di 120 giorni per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° co. L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi prodotti dal ricorso;

#### RILEVATO

- in generale, che con la legge n. 134/12 si è stabilita, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge fallimentare, un'espressa disciplina in tema di effetti del concordato preventivo (e non più del solo fallimento) sui contratti in corso di esecuzione, attraverso il nuovo art. 169bis LF;
- che, con tale norma, il legislatore ha perseguito l'esigenza – già avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza – di contemperare tre interessi contrapposti, cioè quello del contraente in bonis alla regolare esecuzione del contratto, quello dei creditori concorsuali a non subire i costi di prosecuzione dello stesso e quello dell'impresa in concordato a realizzare il relativo piano senza il vincolo dei contratti pendenti;
- che, conseguentemente, lo scopo del nuovo precetto può agevolmente identificarsi nel consentire al debitore di sgravarsi dai contratti che ostacolano il processo di riorganizzazione e, contemporaneamente, di concorsualizzare il diritto di credito da riconoscere al contraente in bonis in virtù del venir meno del vincolo negoziale;

- che, ad avviso della giurisprudenza di merito, la valutazione in ordine all'opportunità di autorizzare lo scioglimento dei contratti pendenti non può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, affinché esse possano esprimere le loro considerazioni anche in relazione alla determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 169bis, co. 2, LF (v. Trib. Monza 9.1.13, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));
- che, infatti, resta riservato al vaglio del tribunale il contemperamento tra il vantaggio per la massa dei creditori e il danno del contraente che subisce l'effetto solutorio, tenuto conto delle condizioni contrattuali vigenti e del rischio che la scelta di sciogliere il rapporto negoziale riverbera sulla procedura per il contenzioso che ne potrebbe derivare;
- che, nella fattispecie attualmente sub iudice, oggetto dell'istanza sono due contratti bancari di anticipazione di crediti su fattura e su ri.ba.;
- che la società proponente non ha effettuato alcuna comparazione tra gli oneri conseguenti alla prosecuzione dei contratti e quelli che conseguirebbero allo scioglimento o alla sospensione degli stessi (identificabili nell'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e da soddisfarsi come credito anteriore al concordato, a norma dell'art. 169bis, co. 2, LF);
- che, conseguentemente, l'istante dovrà depositare in cancelleria entro il termine indicato in dispositivo un'integrazione corrispondente a quanto sopra rilevato;
- che, in base ai principi suesposti, va concesso termine per il deposito di una memoria di osservazioni alle controparti contrattuali, cui l'impresa debitrice dovrà notificare il ricorso, il presente provvedimento e l'eventuale integrazione depositanda;

**AVVERTE**

il ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;

#### DISPONE

che parte ricorrente depositi integrazione in merito alla richiesta comparazione tra gli oneri conseguenti alla prosecuzione dei contratti bancari di cui all'istanza ex art. 169bis LF e quelli che conseguirebbero alla sospensione degli stessi (identificabili nell'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e da soddisfarsi come credito anteriore al concordato, a norma dell'art. 169bis, co. 2, LF), entro il 19.4.13.


Concede termine sino al 15.5.13 per il deposito di una memoria di osservazioni a ciascuna delle controparti contrattuali dei contratti oggetto dell'istanza ex art. 169bis LF, cui l'impresa debitrice dovrà notificare l'istanza, il presente provvedimento e l'integrazione depositanda entro il 23.4.13, riservandosi di provvedere all'esito dello spirare del secondo termine sopra indicato.

Dispone che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (Sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it) e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro 15 giorni, a cura del ricorrente, sui quotidiani Corriere di Novara e Repubblica e sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it).

Si comunichi al ricorrente.

Novara, 3/4/2013

Il Presidente  


Depositato in Cancelleria oggi 04/04/13  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO

